



DICEMBRE 2017

LE SCADENZE

☐ 18/12/2017

- Termine di versamento del saldo dovuto ai fini IMU e TASI per l'anno 2017;
- Termine di versamento dell'IVA relativa alla liquidazione del mese di novembre 2017 per i contribuenti mensili (Mod. F24 telematico e codice tributo: 6011)

☐ 27/12/2017

- Termine di presentazione degli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni e acquisti di beni e servizi intracomunitari (Mod. INTRASTAT) relativi al mese di novembre 2017;
- Termine di versamento dell'acconto IVA per i contribuenti mensili (codice tributo 6013) e trimestrali (codice tributo 6035)

Per l'elenco completo degli adempimenti e scadenze fiscali relativi al mese di Dicembre 2017 si rinvia al sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/strumenti/scadenzario>

CARRIED INTEREST: GLI INCENTIVI AI DIPENDENTI E AGLI AMMINISTRATORI

L'articolo 60 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 (convertito, con modificazioni, nella Legge 21 giugno 2017 n. 96) ha disciplinato, per la prima volta, il trattamento fiscale dei proventi (c.d. "carried interest") che possono essere attribuiti, a titolo di benefit, ai dipendenti ed agli amministratori che investono in società, enti ovvero organismi di investimento collettivo del risparmio.

Di seguito analizziamo il contenuto e l'ambito applicativo di questa nuova disposizione, anche alla luce del chiarimento interpretativo che è stato espresso dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 16 ottobre 2017 n. 25/E.

La Definizione di strumenti finanziari rafforzati

1. LA SITUAZIONE ANTE MODIFICHE

Gli strumenti finanziari aventi “*diritti patrimoniali rafforzati*” rappresentano forme di incentivo che, nell’ambito dei meccanismi di incentivazione c.d. “*equity – base*”, possono essere riconosciute ai *manager* ed agli amministratori al realizzarsi di determinati risultati. In particolare, questi strumenti mirano ad allineare il più possibile gli interessi e i rischi del personale stesso con quelli degli investitori:

- a) collegando una parte (talvolta sostanziale) del compenso (o dei relativi profitti) a dei parametri economico finanziari che riflettono l’apprezzamento di valore di titoli o la redditività conseguita dalla società¹;
- b) avendo un ruolo strategico per implementare piani di incentivazione diversi da quelli tradizionali (es. piani di “*stock option*”).

Il maggior rendimento connesso agli strumenti finanziari in esame viene nella prassi definito “*carried interest*”.

L’incertezza nel trattamento fiscale

Il trattamento fiscale applicabile ai *carried interest* è da sempre risultato incerto in quanto, in ambito societario, i *manager* possono assumere il duplice ruolo di amministratori / dipendenti (da cui deriva la titolarità di redditi classificabili tra quelli di “lavoro dipendente o assimilato”) ma anche di azionisti/quotisti (con conseguente possibile titolarità di “redditi di capitale”). Proprio la possibile assunzione di questo duplice ruolo, unita all’ampia definizione di ciò che può essere idoneo a costituire “reddito di lavoro dipendente”², ha creato un clima di grossa incertezza in merito alla natura reddituale da attribuire ai proventi che derivano dalla sottoscrizione di questi strumenti. Pur tuttavia, l’individuazione della specifica tipologia reddituale in cui ricomprendere questi componenti di reddito risulta particolarmente importante, se solo si considera che in ambito fiscale:

- (da un lato) è prevista la tassazione al (maggior) valore normale delle azioni o quote assegnate rispetto al relativo prezzo di sottoscrizione (si ricorda, infatti, che sul reddito di lavoro sono applicabili le aliquote progressive Irpef - di fatto la marginale al 43% - mentre i redditi di capitale e diversi sono tassati con l’imposta sostitutiva del 26%);
- (dall’altro) in sede di attribuzione degli utili della società o del fondo, ai dipendenti o agli amministratori possono essere attribuiti dei proventi in misura proporzionalmente superiore rispetto a quelli spettanti agli altri soci (l’attribuzione a *manager* e dipendenti di utili più che proporzionali rispetto al valore della partecipazione al capitale portava a ricomprendere i *carried interest* tra i redditi di capitale in qualità di “*utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti*” in conformità a quanto previsto dall’articolo 44, comma 1, lettera e, del TUIR).

¹ In questo senso, i diritti patrimoniali rafforzati si configurano quale diritto a ricevere una parte dell’utile complessivo generato dall’investimento in misura più che proporzionale rispetto all’investimento stesso e, ordinariamente, presuppongono che la generalità dei soci abbia ottenuto il rimborso del capitale investito oltre ad un rendimento adeguato, definito “*hurdle rate*”.

² Infatti, l’articolo 51 del TUIR ricomprende tra i redditi di lavoro dipendente “*tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro*”.

A titolo esemplificativo, nella risoluzione 4 dicembre 2012 n. 103, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la necessità di classificare tra i "redditi di capitale" (ex articolo 44, comma 1, lettera e, del TUIR) gli utili conseguiti da un dipendente nella sua veste di azionista della società presso la quale aveva prestato la propria attività lavorativa, nella considerazione che la sua partecipazione agli utili non era subordinata all'esistenza di un rapporto di lavoro.

2. L'AMBITO APPLICATIVO DELLA NUOVA DISPOSIZIONE

In questo contesto, l'articolo 60 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 (convertito nella Legge 21 giugno 2017 n. 96) ha finalmente chiarito che, al ricorrere di determinate condizioni, i proventi derivanti da strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati percepiti dai dipendenti o dagli amministratori di società (o di società da esse controllate), enti o società di gestione dei fondi (sgr) "si considerano in ogni caso redditi di capitale o diversi".

Nello specifico, ai fini dell'operatività della presunzione legale in esame, è necessario soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) investimento complessivo di tutti i dipendenti e amministratori tale da determinare un esborso effettivo in misura pari ad almeno l'1% dell'investimento effettuato dal fondo ovvero in misura almeno pari all'1% del patrimonio netto della società;
- 2) attribuzione del provento subordinata alla restituzione ai soci di una somma di ammontare pari al capitale investito e all'attribuzione di un rendimento minimo;
- 3) periodo minimo di detenzione degli strumenti finanziari pari ad almeno cinque anni.

2.1 I soggetti interessati

A livello soggettivo, la nuova disposizione interessa i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente o assimilato con la società, ente o società di gestione di fondi.

Sono quindi interessati da questa disposizione:

- a) i *manager* ed i dipendenti delle Sgr, di altre società che effettuano operazioni di *private equity* e di società obiettivo delle operazioni di investimento (società target);
- b) i *manager* ed i dipendenti di altre società (tipicamente del settore industriale ma anche di consulenza finanziaria quali le c.d. "advisory company") che emettono strumenti con diritti patrimoniali rafforzati.

Viceversa, sono esclusi da questa disposizione i professionisti (es. avvocati, dottori commercialisti, ecc) che sono coinvolti nell'operatività della società nella sola veste di consulenti.

**Le condizioni
di operatività
dell'art. 60
D.L. 50/2017**

Con riferimento ai soggetti partecipati, l'agevolazione riguarda le società, gli enti e gli OICR residenti nel territorio dello Stato italiano, ma può essere estesa a tutti i soggetti residenti o costituiti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (da individuare in base al D.M. 4 settembre 1996).

2.2 La natura e l'ammontare dell'investimento

Sono interessati dalla disposizione in esame, i proventi che derivano dalla partecipazione e relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati.

Nello specifico l'agevolazione è riconosciuta a condizione che l'ammontare dell'investimento che viene effettuato dai dipendenti e dagli amministratori possa essere considerato "significativo". A quest'ultimo riguardo, l'investimento complessivo ("esborso effettivo") che deve essere effettuato da tutti i dipendenti e gli amministratori deve essere almeno pari all'1%:

a) dell'investimento complessivo operato dall'organismo di investimento collettivo del risparmio;

ovvero

b) in caso di investimento in società o enti: del patrimonio netto di quest'ultimi.

A livello operativo, con riferimento alla sopra citata previsione, occorre considerare che:

- 1) l'impegno in termini di "investimento complessivo" da parte di *manager* e dipendenti deve intendersi come "**esborso effettivo**", e quindi come esborso monetario che espone questi soggetti al rischio di conseguire delle perdite;
- 2) l'investimento effettuato dal fondo rappresenta la base di commisurazione dell'investimento minimo dei *manager*³. Al riguardo, il valore dell'investimento complessivo effettuato dall'OICR è comprensivo dei **costi di gestione**, ed è individuato nell'ammontare di capitale sottoscritto da *manager*/dipendenti, richiamato e impegnato dal fondo al netto dell'indebitamento del fondo medesimo (l'esclusione della quota di investimento effettuata dal fondo con il ricorso all'indebitamento è dovuta alla circostanza che ciò avrebbe comportato un investimento maggiore rispetto a quello assunto in sede di sottoscrizione);
- 3) la condizione relativa "**all'esborso effettivo**" è richiesta affinché il *manager*/dipendente possa partecipare al rischio di perdita del capitale investito allineando la sua posizione a quella degli altri investitori. Nello specifico, ai fini della determinazione dell'esborso effettivo, occorre considerare:
 - a) per gli amministratori o dipendenti residenti ai fini fiscali in Italia: l'ammontare tassato in qualità di "reddito in natura" derivante da lavoro dipendente o

³ Sia nei casi in cui i diritti patrimoniali rafforzati derivino da quote del fondo detenute direttamente dal *manager*, sia nei casi in cui derivino da quote del fondo detenute tramite la SGR o società delegate alla gestione, compresi i casi in cui le quote del fondo siano intestate a società o altre entità giuridiche

La
condizione di
significatività
dell'investimento

La determinazione
dell'esborso
effettivo

assimilato o di lavoro autonomo in sede di attribuzione o sottoscrizione delle azioni, quote o strumenti finanziari;

- b) per gli amministratori o dipendenti non residenti ai fini fiscali in Italia: l'ammontare che sarebbe stato assoggettato a tassazione nel caso in cui questi ultimi fossero stati residenti in Italia;
- c) l'eventuale ammontare assoggettato a tassazione come reddito in natura (di lavoro dipendente o assimilato) in sede di assegnazione gratuita di azioni a favore del manager/dipendenti (a titolo esemplificativo, rientra in questa ipotesi l'acquisto di strumenti finanziari con risorse derivanti da finanziamenti erogati a tassi di interesse inferiori a quelli di mercato, in quanto rilevanti quali reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 4, lettera b, del TUIR);
- 4) concorrono a formare la soglia dell'1% **(i)** i finanziamenti erogati a tassi di interesse inferiori rispetto a quelli di mercato e **(ii)** l'ammontare sottoscritto dai *manager* e dipendenti in strumenti finanziari ordinari e con diritti patrimoniali rafforzati;
- 5) a differenza di quanto sopra, **non vi è "esborso effettivo"** (e quindi non concorre a integrare il requisito dell'investimento minimo) nell'ipotesi in cui l'acquisto delle partecipazioni da parte del manager/dipendenti sia stato effettuato mediante il ricorso a finanziamenti che, per effetto di rinuncia da parte del creditore o al verificarsi di determinate condizioni, escludono in tutto o in parte il rimborso del capitale sovvenzionato (e ciò in quanto, in questo caso, non vi è un'effettiva partecipazione al rischio di perdita del capitale, tale per cui il manager o il dipendente non assume un sostanziale ruolo di investitore);
- 6) per gli investimenti effettuati in società: il patrimonio netto deve essere assunto a **valori correnti**, determinabili sulla base di apposite perizie di stima tenendo conto anche dell'investimento effettuato dai *manager* o dai dipendenti.

Con riferimento al **momento in cui deve considerarsi realizzato l'investimento minimo**, occorre considerare che:

- a) per gli investimenti in fondi: la soglia dell'1% deve essere raggiunta **al momento di chiusura del periodo di sottoscrizione**, con irrilevanza degli eventi successivi (fermo restando la condizione che le quote sottoscritte vengano poi effettivamente liberate nella misura richiamata dal fondo⁴);
- b) per gli investimenti in società: la percentuale di investimento minimo (1%) deve sussistere al **momento della sottoscrizione dei titoli in sede di aumento del capitale sociale o alla data del relativo acquisto**, assumendo a riferimento l'investimento collettivo effettuato da tutti i potenziali beneficiari del regime in esame (eventuali investimenti successivi effettuati da soggetti diversi dai *manager* comportano la necessità – per i *manager* – di adeguare i propri investimenti al fine di raggiungere la percentuale del nuovo valore del patrimonio netto. In particolare questo adeguamento deve essere effettuato entro la data di chiusura dell'esercizio nel corso del quale il terzo ha effettuato l'investimento).

⁴ Nel caso in cui l'ammontare delle quote richiamate dovesse essere inferiore a quello delle quote sottoscritte, per effetto dei minori investimenti deliberati, la determinazione della soglia dell'1% risulterà riproporzionata in funzione del minor investimento del fondo. In questo caso, il requisito si intenderà comunque integrato se i complessivi versamenti eseguiti dai manager e dai dipendenti siano pari all'1% degli investimenti effettuati dal fondo.

La modalità di determinazione della soglia pari all'1%

Il momento di rilevanza dell'investimento minimo

2.3 Il momento di maturazione

I proventi per i quali opera il beneficio devono essere i “postergati” rispetto ad altri. In tal senso è previsto che *“i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che danno diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti gli altri soci o partecipanti all’OICR abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell’investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo”*.

La postergazione della distribuzione dei proventi

La clausola di postergazione della distribuzione dei proventi implica che i proventi degli strumenti finanziari in questione devono maturare soltanto dopo che tutti gli altri investitori abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito ed il rendimento minimo (c.d. “*hurdle rate*”) previsto nello statuto o nel regolamento. Questa distribuzione differita riguarda esclusivamente l’extra rendimento, ovvero la componente finanziaria rafforzata, ma non anche il rimborso del capitale investito o il pagamento dei normali proventi che sono correlati alle diverse categorie di quote che sono state emesse.

In caso di cambio del controllo, il diritto alla corresponsione del provento deve essere subordinato al fatto che gli altri soci o partecipanti all’investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al rendimento minimo (*hurdle rate*). Viceversa, al di fuori del cambio di controllo, non opera la presunzione legale di qualificazione del provento quale “reddito di capitale”.

2.4 Il periodo di possesso

Al momento della percezione dei proventi da riqualificare fiscalmente, deve essere verificato un periodo di possesso almeno quinquennale in capo ai soggetti beneficiari. In tal senso, infatti, è previsto che *“le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai dipendenti e amministratori o, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a 5 anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione”*.

Le modalità di determinazione dell’holding period

Con riferimento a quanto sopra, occorre considerare che:

- il vincolo quinquennale riguarda sia gli strumenti patrimoniali rafforzati sia gli altri strumenti finanziari che, unitamente ai primi, concorrono al raggiungimento della percentuale di investimento;
- il computo dell’holding period decorre, sia per gli investimenti detenuti nei fondi che per quelli detenuti in società, a partire dalla data in cui sono state effettuate le singole sottoscrizioni;

- il periodo minimo di detenzione quinquennale non preclude la possibilità di percepire i *carried interest* prima del compimento del quinquennio (ciò in quanto l'*holding period* può maturare anche dopo l'erogazione del provento);
- il periodo di detenzione può anche essere inferiore, nel caso in cui prima del decorso del quinquennio avvenga il cambio del controllo nella società oppure la sostituzione del soggetto incaricato della gestione;
- in caso di morte del contribuente: ai fini del computo quinquennale assume rilevanza anche il periodo di possesso delle quote da parte degli eredi.
- in caso di cessione infraquinquennale: occorrerà versare la maggiore imposta dovuta stante la riqualificazione reddituale dei proventi già distribuiti.

2.5 La decorrenza

La disposizione sopra illustrata è applicabile ai proventi percepiti a decorrere dal **24 aprile 2017** (data dell'entrata in vigore del decreto). Il riferimento alla "percezione" consente di fare rinvio al criterio di "cassa", e quindi di includere nella disposizione normativa i proventi relativi a quote o azioni che sono stati sottoscritti in una data antecedente all'entrata in vigore del decreto. In particolare:

- per i proventi percepiti anteriormente al 24 aprile 2017: la presunzione legale di qualificazione del reddito non opera, pur in presenza dei presupposti statuiti dall'articolo 60 del decreto legge, i quali dovranno essere valutati alla luce dei criteri sopra evidenziati nel quadro delle complessive previsioni statutarie che regolamentano i rapporti tra la società interessata e i manager;
- per i proventi percepiti successivamente al 24 aprile 2017 (ovvero per il periodo di prima applicazione) è legittima la modifica dei piani di investimento già deliberati all'entrata in vigore della norma, al fine di integrare i requisiti richiesti per l'applicazione della presunzione legale (purché ciò avvenga in data precedente alla distribuzione dei proventi).

3. La qualificazione dei "*carried interest*" privi dei requisiti previsti dall'articolo 60 del DL 50/2017

La qualificazione reddituale dei proventi derivanti da strumenti finanziari rafforzati non aventi i sopra citati requisiti stabiliti dall'articolo 60 è rimessa a una valutazione da effettuare caso per caso (e ciò in quanto il mancato rispetto dei parametri che sono fissati da questa nuova disposizione, non comporta l'automatica riqualificazione dei proventi in un reddito da lavoro, ma determina la necessità di effettuare un'analisi caso per caso per verificare la natura dei proventi).

A titolo esemplificativo, con riferimento ai criteri indicativi della natura finanziaria del reddito, assumono rilevanza:

- a) l'entità dell'investimento;

Il termine di applicazione della nuova disposizione

- b) l'esposizione al rischio di perdita del capitale investito
- c) l'eventuale detenzione degli strumenti finanziari anche da parte di altri soci diversi dai *manager*;
- d) il mantenimento della titolarità degli strumenti finanziari in capo al manager anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Viceversa, possono essere indicativi della natura di reddito di lavoro dipendente del *carried interest*:

- a) l'esistenza di eventuali pattuizioni che garantiscono al dipendente la restituzione integrale del capitale investito;
- b) l'esistenza di clausole di *leavership* volte ad assicurare alla società un diritto di riscatto al venir meno del rapporto lavorativo;
- c) la remunerazione dei manager ben al di sotto dei parametri di mercato (questa situazione, infatti, potrebbe indurre a considerare il *carried interest* quale "bonus" per l'attività lavorativa svolta).

In ogni caso, al fine di chiarire il trattamento fiscale applicabile alle ipotesi incerte, è riconosciuta la possibilità per il contribuente di presentare una specifica istanza di interpello dinnanzi all'Agenzia delle Entrate.

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o necessità, con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.